

**Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2001 n. 3140 - Prevenzione sismica per gli edifici privati ricadenti nei comuni della Sicilia orientale (province di Siracusa, Catania, Ragusa e Messina), di cui all'obiettivo "1-bis" della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integra-zioni e modificazioni. Criteri e modalità per la progettazione e l'autorizzazione al contributo.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**VISTO** l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992 n° 225;

**VISTO** il D.Lgs. n° 300 del 30 luglio 1999;

**VISTA** la L. 31 dicembre 1991 n° 433, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTE** le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n° 3050 del 31 marzo 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 91 del 18 aprile 2000, n° 3059 del 30 maggio 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 130 del 6 giugno 2000, n° 3083 del 28 settembre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 231 del 3 ottobre 2000 e n° 3105 del 7 febbraio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 53 del 5 marzo 2001;

**VISTO** in particolare l'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n° 3105 del 5 marzo 2001, che dispone, tra l'altro, l'emanazione di ulteriori disposizioni normative per la progettazione di miglioramento sismico;

**CONSIDERATO** che è necessario procedere ad emanare criteri e modalità per la progettazione degli interventi di miglioramento sismico per gli edifici ricadenti nelle province di Siracusa, Catania, Ragusa e Messina, nonché per l'ammissione ai relativi contributi;

**SENTITA** la Regione Siciliana;

**SU PROPOSTA** del Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile Prof. Franco Barberi

**DISPONE**

**ART.1**

1. Entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata con la quale il Comune, in base all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n° 3105/2001, ha formalizzato l'invito ad elaborare la progettazione di miglioramento sismico dell'edificio, i soggetti interessati presentano al comune tale progettazione, redatta in quattro copie secondo le direttive tecniche (all. 1) e le relative schede di accompagnamento (all. 2). Il progetto comprende tutte le opere che il soggetto intende realizzare, comprese quelle che saranno a suo carico.

**ART.2**

1. Entro 15 giorni dalla scadenza di cui all'art. 1, comma 1, l'Ufficio Tecnico Comunale accerta la completezza della documentazione presentata in accordo con quanto richiesto nelle direttive tecniche (all. 1, appendice 3).

2. Qualora la documentazione risulti incompleta l'Ufficio Tecnico Comunale richiede, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, integrazioni della documentazione presentata, da produrre entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento di detta raccomandata, a pena di decadenza.

3. L'Ufficio Tecnico Comunale, entro 10 giorni dalla data di positiva conclusione degli accertamenti di cui ai commi precedenti, trasmette una copia del progetto completo al competente Ufficio del Genio Civile ed una copia alla competente Soprintendenza.

**ART.3**

1. Nei 45 giorni successivi all'invio del progetto completo, le Amministrazioni rappresentate nella Conferenza dei Servizi svolgono, anche sulla base delle competenze riconosciute dall'ordinamento vigente, la verifica degli aspetti di merito del progetto, come riportati nell'appendice n.3 dell'allegato 1, redigendo ciascuna il proprio parere, che dovrà essere trasmesso al segretario della Conferenza dei Servizi di cui al comma 5. L'esame del Genio Civile viene effettuato anche al raggiungimento dei parametri rappresentativi di cui alle direttive tecniche (all.1) e in particolare alla scheda n.4 (all.2).

2. L'ufficio Tecnico del Comune accerta inoltre che siano allegati al progetto, nel caso di

condominio (già esistente o di fatto) i seguenti documenti:

a) delibera di assemblea condominiale di approvazione del progetto, del relativo quadro di spesa (computo metrico estimativo, spese tecniche ecc.) e della ripartizione delle spese tra i condomini (con eventuali quote di acollo di spesa per ogni condomino) eseguite secondo il successivo punto c);

b) tabella millesimale di divisione della proprietà tra i condomini (tabella 2 dell'allegato2), da redigere in ogni caso, qualora non già esistente;

c) ripartizione della spesa tra i condomini redatta secondo la metodologia indicata nell'allegato 2, tabella 5.

3. Il progetto, completo dei pareri di cui al comma 1, è sottoposto all'esame di una Conferenza dei Servizi, composta dall'Ingegnere-Capo del Genio Civile o suo delegato, dal Soprintendente ai Beni Culturali, Ambientali e Paesaggistici o suo delegato, dal Sindaco o suo delegato. La conferenza si avvale di un segretario, scelto tra i funzionari in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, che a tal fine è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche eccedente i limiti di legge, fino ad un massimo di 50 ore mensili effettivamente rese. La Conferenza si esprime entro 30 giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 1. Il parere della Conferenza esaurisce gli obblighi derivanti dalle leggi n° 1086/1971, n° 64/1974, n° 1089/1939, n° 1497/1939 e loro modifiche ed integrazioni. Il parere della conferenza viene espresso a maggioranza in caso di dissenso motivato di uno dei rappresentanti degli Enti competenti. Nel caso di assenza per più di due convocazioni relative allo stesso progetto di uno dei componenti, il relativo parere di competenza si intenderà positivamente acquisito. Per ogni parere definitivamente reso, verrà applicato ai componenti effettivi della conferenza dei servizi quanto previsto all'art. 12, comma 3 dell'ordinanza n° 2212/92, come modificato dall'art. 9, comma 7, dell'ordinanza n° 2414/95, con esclusione dell'ultimo periodo.

4. La conferenza dei servizi, indetta dal Sindaco, sentito il Genio Civile, si svolge presso l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

5. Il parere espresso dalla conferenza viene comunicato, a cura del Segretario, entro il termine di dieci giorni dalla data della conferenza al soggetto interessato.

6. Nel caso di parere negativo della conferenza sul progetto, lo stesso dovrà essere rivisto dal progettista in accordo con le indicazioni o linee guida fornite dalla Conferenza. Il progetto, o la documentazione integrativa, dovrà essere presentato all'Ufficio Tecnico del Comune entro 30 giorni dalla data di comunicazione del predetto parere al progettista ed al soggetto interessato.

7. L'Ufficio Tecnico Comunale, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 8, ne trasmette una copia al competente Ufficio del Genio Civile ed una copia alla competente Soprintendenza.

8. Il progetto rielaborato dal progettista verrà esaminato dalla conferenza entro 30 giorni dal termine di cui al precedente comma 9. Nel caso che il parere della conferenza sul progetto fosse ancora negativo, il progetto viene respinto.

9. Nel caso di progetto definitivamente respinto, il Comune invita il soggetto che segue nella graduatoria comunale di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n° 3105/2001, a presentare il progetto secondo le modalità di cui all'art. 1.

#### **ART.4**

1. Dopo l'approvazione da parte della conferenza dei servizi, il contributo è concesso con provvedimento del Sindaco o suo delegato ed erogato a mezzo di buoni-contributo, controfirmati dal Segretario Generale del Comune, previa annotazione dell'importo di ogni singolo contributo in ordine cronologico, e con numero progressivo in apposito registro per l'impegno di spesa; detto registro, conservato a cura del Segretario Generale, può essere consultato dal pubblico.

2. I contributi sono erogati agli aventi diritto come segue:

a) in ragione del 25% all'inizio dei lavori attestato dal Direttore dei lavori, con Verbale di concreto inizio, controfirmato dal soggetto interessato (proprietario, amministratore del condominio, usufruttuario, delegato dai proprietari), e verificato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Comunale o suo delegato;

b) in ragione del 70% sulla base di stati di avanzamento firmati dal Direttore dei Lavori, controfirmati dal soggetto interessato, e vidimati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato, suddivisi in non più di tre rate, articolate nel seguente modo o accorpate:

b.1) 25% all'emissione del primo stato d'avanzamento, attestante l'esecuzione di lavori ammissibili per un importo almeno pari al 25% del totale degli stessi e di lavori totali per un importo almeno pari al 35% dell'importo totale progettuale;

b.2) 25% all'emissione del secondo stato d'avanzamento attestante l'esecuzione di lavori ammissibili per un importo almeno pari al 50% del totale degli stessi e di lavori totali per un importo almeno pari al 70% dell'importo totale progettuale;

b.3) 20% all'emissione del terzo ed ultimo stato d'avanzamento, attestante l'esecuzione di lavori totali, ammissibili e non ammissibili, per un importo pari al 100% dell'importo totale progettuale.

c) in ragione del residuo 5% all'atto dell'approvazione del collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, riferiti all'intera opera eseguita. Il collaudo tecnico-amministrativo è comunque obbligatorio nel caso che l'importo complessivo dei lavori sia superiore od uguale a un miliardo e/o l'importo totale delle opere strutturali superi i 500 milioni.

3. Le attività di collaudo sono svolte da tecnico abilitato, con le modalità di cui all'art. 188, comma 6 ed al titolo XII capo 2° del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, con esclusione degli artt. 206 e 207. Ai fini del presente comma, non si fa luogo all'individuazione del responsabile del procedimento di cui alle norme richiamate. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione sono trasmessi all'Ufficio Tecnico Comunale, ed approvati dagli organi comunali, secondo le competenze statutarie.

4. La percentuale del contributo per spese tecniche, fissata nel massimo dell'8,5%, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo dell'ordinanza n° 3105/2001, viene liquidata pro-quota con i buoni-contributo di cui al comma 2.

5. A pena di decadenza, i lavori devono iniziare entro quattro mesi dalla concessione del contributo, ed ultimati entro trentasei mesi dalla data di inizio effettivo dei lavori. Qualora allo scadere di tale termine i lavori non siano ultimati, il Sindaco provvede alla revoca del contributo e al recupero degli acconti già erogati.

#### **ART.5**

1. Entro trenta giorni dalla data del parere positivo della conferenza, il Genio Civile individua, con il metodo dell'estrazione a sorte, un campione di almeno il 10% dei progetti ammessi a contributo ed effettua la verifica delle relative relazioni di calcolo. Il controllo è concluso entro o non oltre 3 mesi dalla data dell'estrazione. Nel caso che tale verifica non fosse espletata nel periodo suscritto, la stessa si considererà conclusa favorevolmente.

2. Nel caso di grave errore nei calcoli accertato dal Genio Civile nel corso della verifica di cui al comma 1, il Sindaco revoca il contributo concesso e provvede al recupero delle somme erogate.

3. Il gruppo di lavoro, istituito dall'art. 14 dell'ordinanza n° 2414/1995, ed esteso anche alla Provincia di Messina, esegue controlli in corso d'opera a campione in misura non inferiore al 10% dei progetti ammessi a contributo individuando tali progetti con estrazione a sorte.

4. Qualora il gruppo di lavoro, di cui al precedente comma 3 accerti gravi irregolarità in corso d'opera, il Sindaco dispone la decadenza dal contributo e provvede al recupero delle somme erogate.

5. Sono ammesse perizie di variante tecniche e/o suppletive in corso d'opera, debitamente approvate dal soggetto interessato (in caso di condominio, anche di fatto, tali approvazioni verranno corredate della documentazione di cui all'art. 3, lettera e). Se queste non comportano variazioni in aumento superiori globalmente al 10% dell'importo totale delle opere progettate, e/o al 10% per la singola categoria di lavori, le stesse sono autorizzate dal Direttore dei lavori. Nel caso in cui le perizie comportino variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10%, globale o per la singola categoria dei lavori, esse devono essere approvate con nuovo provvedimento sindacale, dopo istruttoria da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso, quando la perizia comporta

varianti alle strutture, la stessa è sottoposta all'esame della conferenza dei servizi. L'importo del contributo inizialmente concesso, di cui all'art. 4 comma 1, è fisso ed immutabile, qualunque sia l'importo di perizia ammessa. Fanno eccezioni i casi di perizia in diminuzione, per i quali il contributo corrispondente ai lavori ammissibili sarà conseguenzialmente ridotto.

6. Nei casi di decadenza o revoca del contributo si applicano le procedure di cui all'art. 3 comma 11.

**ART.6**

All'ordinanza n° 3105/2001 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

- All'allegato E, paragrafo [Resistenza Convenzionale]: le tabelle di esempio dei valori della resistenza convenzionale sono sostituite con quelle dell'allegato 3 alla presente ordinanza.

La presente ordinanza viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 giugno 2001

Avv. Enzo Bianco